

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 26 febbraio 2013 composta dai magistrati

Raffaele del Grosso	Presidente
Michele Grasso	Consigliere
Luca Fazio	I Referendario
Stefania Petrucci	I Referendario
Chiara Vetro	I Referendario relatore
Marco Di Marco	Referendario

ha assunto la seguente

Deliberazione n.37/PAR/2013

Sulla richiesta di parere n. 000730U del 5 febbraio 2013 formulata dal Sindaco del Comune di Ortona e pervenuta in data 6.2.2013, prot. n. 309;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista l'ordinanza n. 10/2013 con cui è stata convocata la Sezione regionale di Controllo per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il relatore, dott.ssa Chiara Vetro.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Ortona (Fg) chiede a questa Sezione un parere su *"l'ambito di applicazione e le reciproche interferenze applicative dell'art. 86 comma 2 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000"*. In particolare, il Sindaco pone il quesito se la norma indicata – relativa al versamento di oneri previdenziali e assistenziali agli amministratori locali - sia da applicare anche agli amministratori pubblici che abbiano rinunciato a svolgere la libera professione (atteso che nel comma 2 è contenuta la locuzione *"allo stesso titolo previsto dal comma 1"* e che il comma 1 si riferisce agli amministratori lavoratori dipendenti che si trovano collocati in aspettativa non retribuita).

Chiede inoltre di sapere se, per procedere al versamento di tali somme, sia necessario che le stesse siano riconosciute quali debito fuori bilancio.

DIRITTO

Occorre preliminarmente accertare l'esistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, indispensabili all'ammissibilità della richiesta di parere. La legge 5 giugno 2003, n. 131, infatti, ampliando le funzioni di controllo di questa Corte e ridefinendone i contenuti in senso collaborativo nei confronti delle Amministrazioni locali, ha previsto che i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, *di norma*, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, *se istituito*. Non può considerarsi, dunque, ostativo alla ricevibilità della presente richiesta di parere la mancanza, nella Regione Puglia, del Consiglio stesso, allo stato istituito (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante. La presente richiesta di parere appare dunque ricevibile sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune, legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente e, come tale, soggetto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Occorre poi esaminare se ricorrano, nella fattispecie, i requisiti di ordine oggettivo necessari perché possa essere attivata la funzione consultiva della Sezione. E' necessario, cioè, verificare se la questione prospettata dal Comune sia attinente alla materia della contabilità pubblica e se non siano presenti altri elementi che impediscano di rendere il parere di cui trattasi, atteso che la funzione consultiva intestata a questa Corte può essere espletata a condizione che le richieste di pareri abbiano ad oggetto questioni afferenti alla materia della contabilità pubblica; prospettino questioni di carattere generale, che non siano, cioè, finalizzate all'adozione di specifici atti di gestione e che non riguardino provvedimenti già presi o attività già espletate; che il parere da rendere non interferisca con eventuali

iniziative giudiziarie - attuali o potenziali - ovvero con altre funzioni intestate alla Corte stessa.

Con riferimento al primo profilo va evidenziato che, nel concetto di "contabilità pubblica", le Sezioni Riunite, con delibera n.54 del 17 novembre 2010, hanno fatto rientrare tutti i quesiti "che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio". La richiesta di parere in esame, in quanto concernente l'applicazione di norme attinenti la spesa pubblica, rientra nella nozione di contabilità pubblica appena illustrata e può, sotto questo primo profilo, considerarsi ammissibile.

Trattasi inoltre di quesito riguardante la generale applicazione di norme di legge, ed afferente a questioni non oggetto di iniziative giudiziarie, attuali o potenziali, di questo o di altro giudice. Occorre, infatti, evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con eventuali successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria).

Nel merito, occorre ricordare che il dettato di cui all'articolo 86, 2° comma, d.lgs. 267/2000, con richiamo al comma 1° dello stesso articolo, impone all'Ente locale di provvedere al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per quegli amministratori locali che, in quanto lavoratori dipendenti, abbiano scelto di essere collocati in aspettativa non

retribuita per assolvere al mandato amministrativo.

La norma indica i destinatari della disposizione di cui trattasi (sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi tra enti locali, assessori provinciali ed assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti di consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il comune abbia effettuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e presidenti di aziende, anche consortili, fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali), escludendo le altre categorie di amministratori locali, per le quali l'obbligo contributivo di cui trattasi è a carico delle amministrazioni che hanno concesso l'aspettativa. La *ratio* della norma è evidente ed è connessa con il disposto dell'articolo 81 TUEL, che prevede la facoltà (diritto potestativo) per gli amministratori locali di essere collocati a richiesta in aspettativa per il periodo di espletamento del mandato, in applicazione dell'articolo 53, 3° comma, Cost. In particolare, il 2 comma dell'articolo 86 TUEL prevede per l'Ente l'obbligo di versare gli oneri previdenziali e assistenziali per gli amministratori locali che non siano dipendenti pubblici, "allo stesso titolo previsto dal comma 1", cioè nell'ipotesi in cui l'amministratore locale scelga di non svolgere attività lavorativa. Al contrario, l'amministratore locale, non dipendente pubblico, il quale decida di iscriversi, successivamente alla nomina, ad una cassa previdenziale opta, per *facta concludentia*, per lo svolgimento di attività lavorativa contestualmente all'adempimento del mandato amministrativo (cfr. Sezione regionale Emilia Romagna, Deliberazione n. 24/2011/PAR).

In altri termini, dall'iscrizione "postuma" alla Cassa previdenziale, è possibile desumere, con ragionevole certezza, che l'amministratore in esame intenderà svolgere la propria attività professionale *nel corso del mandato*; non altrimenti nel caso contrario, della *previa* iscrizione (riconducibile al caso in esame).

La rilevanza del momento dell'iscrizione all'Istituto/Cassa Previdenziale emerge chiaramente anche dalla lettera della norma, che recita testualmente "*da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico*".

Con riferimento al secondo quesito, se cioè l'Ente sia tenuto al riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio, la Sezione ritiene che le somme siano da contabilizzare quali debito fuori bilancio, trattandosi di debiti non appartenenti alla competenza dell'esercizio in corso.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Corte.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Ortona.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 26.2.2013.

Il Relatore
F.to Chiara Vetro

Il Presidente
F.to Raffaele del Grosso

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2013
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo

